



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA NORMATIVA SUL DIRITTO ALLO STUDIO**

(C.C.N.L. 13.05.2003 art.11)

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 128 del 19 gennaio 2004 - entrato in vigore il 21 gennaio 2004)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL "DIRITTO ALLO STUDIO"

(C.C.N.L. 13.05.2003 ART. 11)

ART. 1

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi ai dipendenti **permessi straordinari retribuiti**, nella **misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno** e nel **limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio dell'anno**, con arrotondamento all'unità superiore.

Tali permessi sono concessi:

➤ **per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio:**

- di istruzione primaria
- di qualificazione professionale
- di istruzione secondaria
- universitari
- post-universitari

rilasciati da Scuole/Università statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico;

- **per sostenere i relativi esami;**
- **per la preparazione dell'esame finale.**

ART. 2

I **permessi straordinari retribuiti** concessi per motivi di studio riguardano il 3% del personale contemporaneamente e sono reiterabili più volte, per la stessa percentuale del personale, nel corso dello stesso anno solare.

Qualora le richieste presentate dal personale a tempo indeterminato risultino inferiori al limite previsto, i permessi potranno essere concessi al personale assunto **a tempo determinato** con contratto di durata minima di due anni.



ART. 3

I corsi destinati al conseguimento dei titoli di studio di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono sia quelli svolti durante l'orario di lavoro che quelli programmati in ore diverse, per agevolare il dipendente nel suo percorso formativo nell'ambito della normativa sul diritto allo studio.

Se il corso è svolto al di fuori dell'orario di lavoro, i permessi devono essere utilizzati entro la data prevista per sostenere i relativi esami e devono essere concordati con il responsabile della struttura.

Qualora il corso frequentato sia di durata superiore alle 150 ore, potranno essere concessi, a domanda, dei permessi recuperabili per le ore eccedenti.

ART. 4

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo previsto, la priorità per la concessione dei permessi viene stabilita dal presente Regolamento.

La precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio:

- della scuola media inferiore
- della scuola professionale
- della scuola media superiore
- universitari
- post-universitari
- dello stesso livello del titolo di studio già posseduto

Nell'ambito della fattispecie di cui al precedente punto, la priorità è accordata nel seguente ordine:

- ai dipendenti iscritti regolari all'ultimo anno del corso di studio;
- ai dipendenti iscritti regolari all'anno del corso di studio che precede l'ultimo e successivamente coloro che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori;
- ai dipendenti studenti universitari e post-universitari iscritti fuori corso.



ART. 5

A **parità di condizione**, nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 4 del presente Regolamento, la precedenza è accordata, nell'ordine:

- ai dipendenti che **non abbiano mai** usufruito dei predetti permessi
- in subordine, ai dipendenti che ne abbiano usufruito in un **minor numero di volte**.

In caso di **ulteriore parità**, la precedenza è concessa nell'ordine:

- a) a chi ha figli, con riguardo al numero degli stessi;
- b) a chi ha familiari conviventi portatori di handicap.

In questi ultimi casi, a parità di condizioni, la precedenza è accordata alla donna, nel rispetto delle pari opportunità e nella consapevolezza del duplice ruolo che essa svolge nella famiglia e nel lavoro.

- c) a chi è più anziano di età.

ART. 6

Gli interessati devono presentare domanda **entro il 30 settembre** di ogni anno, **corredata del certificato di iscrizione al corso o con riserva di presentarlo** non appena possibile, comunque non oltre i trenta giorni dalla data di iscrizione al corso, se successiva al 30 settembre (o autocertificazione).

Nella domanda deve essere precisato il **periodo della frequenza**; se il corso è frequentato al di fuori dell'orario di servizio, dovrà essere precisato l'**esatto periodo** in cui si intende chiedere l'utilizzo delle ore di permesso.

Al termine del corso gli interessati dovranno produrre il **certificato** relativo agli **esami sostenuti**, indipendentemente dal risultato (o autocertificazione).

Gli interessati dovranno produrre apposita **autocertificazione** relativamente alle ore utilizzate per partecipare ai corsi e per la preparazione degli esami.